



COMUNE DI TURI

PROVINCIA DI BARI

ALLEGATO "B" alla determinazione dirigenziale n. 667 del 17 dicembre 2013

CAPITOLATO D'ONERI PER SERVIZIO MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI TURI.

ART. 1

L'Amministrazione Comunale di Turi intende proseguire, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il servizio di mensa a favore di tutti i dipendenti comunali di ruolo che effettuano orario spezzato con rientri settimanali, mediante "buoni pasto" da utilizzare presso esercizi commerciali di vendita di generi alimentari e/o di esercizi di somministrazione di tipo A, operanti tutti nel territorio di Turi, che stipuleranno apposito accordo con il Comune. L'accordo sarà stipulata a seguito di avviso pubblico cui potranno aderire gli esercenti aventi sede nel Comune di Turi e disposti ad offrire uno sconto del 3% sul valore nominale del buono, da mantenere fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 2

Oggetto dell'appalto é il servizio sostitutivo mensa mediante i predetti buoni pasto, che saranno consumati da ciascun dipendente comunale presso gli esercizi convenzionati con il Comune.

Gli esercizi affidatari sono obbligati ad accettare i buoni pasto per ogni tipologia di generi alimentari, pena la risoluzione della convenzione.

Gli esercizi commerciali dovranno risultare in regola presso l'Ufficio Commerciale Comunale, con le autorizzazioni o comunicazioni richieste dalla legge per il settore alimentare; gli esercizi di somministrazione dovranno essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A per la somministrazione; entrambe le categorie dovranno essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria, gravando esclusivamente su di essi ogni responsabilità per inadempienza.

ART. 3

Il valore effettivo del "buono pasto" sarà pari a € 6,50, comprensivo di ogni onere ed IVA. I dipendenti interessati ammontano a circa n. 34 unità, salvo eventuali modifiche nel corso del rapporto contrattuale. Gli stessi attualmente effettuano un rientro settimanale.

ART. 4

Il "buono pasto" é personale, non commerciabile, non cedibile, non dà diritto a resto in denaro, non può essere utilizzato per prestazioni diverse da quelle cui viene assegnato; deve, inoltre, essere utilizzato entro l'anno solare di riferimento, pena la decadenza del diritto.

ART. 5

L'Ufficio Personale dell'Ente dovrà dotarsi di blocchetti buoni pasto; ogni buono recherà il valore facciale di € 6,50 IVA inclusa, non modificabile in funzione dello sconto offerto, e dovrà avere lo spazio per annotare la sottoscrizione del dipendente, la sottoscrizione e il timbro dell'esercente.

I buoni-pasto dovranno essere distribuiti, in via anticipata, ai dipendenti aventi diritto, oltre ad eventuali rientri per prestazioni di lavoro straordinario, salvo conguaglio da effettuarsi a fine anno sulla base delle effettive presenze.

ART. 6

Gli esercizi convenzionati dovranno fornire trimestralmente al Comune un rendiconto contenente la descrizione della movimentazione dei buoni pasto nei mesi precedenti, con allegati i buoni utilizzati dai dipendenti e riportanti il timbro e firma dell'esercente e firma del dipendente. Detto rendiconto dovrà contenere le sotto riportate informazioni:

- 1.** quantità dei buoni pasto movimentati, opportunamente raggruppati ed elencati per nominativi di dipendenti in ordine alfabetico;
- 2.** totale del valore dei buoni pasto rendicontati.

Il rendiconto dovrà essere sottoscritto dal titolare dell'esercizio convenzionato.

ART. 7

Il dipendente, che a causa di assenza non abbia maturato il diritto ad utilizzare tutti i buoni consegnati dall'Ufficio Personale anticipatamente e relativi all'intero anno, è tenuto ad effettuare la restituzione, entro il mese di dicembre, all'Ufficio Personale dei buoni non utilizzati.

Entro il successivo mese di gennaio di ogni anno l'Ufficio Personale trasmetterà all'Ufficio di Ragioneria il rendiconto delle presenze effettuate dal dipendente nel corso dell'anno; l'Ufficio di Ragioneria provvederà a trattenere le somme corrispondenti ad eventuali buoni utilizzati in più rispetto a quelli spettanti, che non siano stati restituiti dai dipendenti all'Ufficio Personale.

La liquidazione agli esercizi convenzionati avverrà a presentazione da parte degli stessi di fattura (in tale sede l'esercente dovrà applicare nei confronti del Comune lo sconto del 3% sui buoni utilizzati), corredata dalla rendicontazione di cui al precedente articolo. Il pagamento è subordinato alla accertata regolarità del servizio svolto nonché alla rendicontazione dei buoni pasto consumati e verrà effettuata entro 30 gg. dalla verifica di regolarità del DURC.

Qualora la rendicontazione fosse oggetto di contestazione per errori, il periodo necessario per chiarimenti sarà considerato neutro.

ART. 8

Il Comune di Turi provvederà alla risoluzione del contratto qualora l'esercente dovesse incorrere in gravi inadempienze in ordine alla fruizione del servizio.

ART. 9

La durata del contratto é stabilita a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al 31 dicembre 2015. E' in facoltà del Comune disporre la rinnovazione dell'accordo per un periodo uguale al primo secondo le vigenti leggi.